

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE - 2007

(approvato con atto C.C. n. 22 del 31/03/2006 – modificato con atto C.C. n. 22 del 27/04/2007)

INDICE

CAPO I - ENTRATE RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI

Art. 1 – Ambito applicativo

CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 2 – Forma di gestione

Art. 3 – Il funzionario responsabile del tributo

CAPO III - DENUNCE E CONTROLLI

Art. 4 – Dichiarazione tributaria

Art. 5 – Attività di controllo

Art. 6 – Rapporti con il contribuente

Art. 7 – Diritto di interpello

CAPO IV - PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

Art. 8 Avviso di accertamento

CAPO V - AUTOTUTELA

Art. 9 – Applicazione dell'istituto dell'autotutela

CAPO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 10 – Definizione degli accertamenti

Art. 11 – Ambito di applicazione

Art. 12 – Effetti dell'adesione

Art. 13 – Avvio del procedimento

Art. 14 – Contraddittorio e formalizzazione dell'accordo

Art. 15 – Modalità di pagamento

Art. 16 – Perfezionamento della definizione

CAPO VII - RAVVEDIMENTO E SANZIONI

Art. 17 – Modalità di esercizio del ravvedimento operoso

Art. 18 – Applicazione delle sanzioni

CAPO VIII – RISCOSSIONE E COMPENSAZIONE

Art. 19 – Modalità di riscossione e pagamento

Art. 20 – Sospensione e differimento dei termini

Art. 21 – Importo minimo per versamenti e rimborsi

Art. 22 – Compensazioni

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Entrata in vigore

CAPO I – ENTRATE RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI

ART. 1 – AMBITO APPLICATIVO

Il presente regolamento disciplina le entrate tributarie del Comune in attuazione dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997. Le disposizioni del presente regolamento si applicano all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, all'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

CAPO II – GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 2 – FORMA DI GESTIONE

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.
2. La gestione dell'imposta comunale sugli immobili è attribuita al Settore Gestione Risorse. La riscossione delle somme versate in autotassazione o a seguito di violazioni tributarie è curata dal Tesoriere per conto del Comune.
3. La tassa smaltimento rifiuti solidi urbani è stata soppressa e sostituita con la tariffa di igiene ambientale con decorrenza 1° gennaio 2002, secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 22 del 05.02.1997; tutte le competenze relative alla TIA in ordine alla gestione, alla riscossione e quant'altro sono attribuite al soggetto gestore del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti.
4. Sono a carico del Settore Gestione Risorse le competenze relative alla tassa rifiuti solidi urbani per la gestione dei ruoli ancora in carico al concessionario per la riscossione.
5. La gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, compresa l'attività di riscossione e accertamento, con le specifiche previste dall'apposito regolamento comunale, è attribuita ad un soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15.12.1997 n.446.
6. La gestione dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa l'attività di riscossione e accertamento, con le specifiche previste dall'apposito regolamento comunale, è attribuita ad un soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15.12.1997 n.446.

ART. 3 – IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tipo di competenza del Comune, designa un dipendente ritenuto idoneo per capacità e titolo di studio posseduto, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo. Se consentito dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.
2. Il funzionario designato responsabile del tributo, in particolare:
 - cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti ed ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
 - dispone i rimborsi;
 - cura il contenzioso tributario;
 - all'occorrenza, esercita il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;

- in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

CAPO III – DENUNCE E CONTROLLI

ART. 4 – DICHIARAZIONE TRIBUTARIA

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e, non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso della contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

ART. 5 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. Spetta alla Giunta comunale decidere i criteri e le modalità delle azioni di controllo annuale relativamente ai singoli tributi. In ogni caso il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario.
2. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere il provvedimento accertativo sanzionatorio, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

Art. 6 – RAPPORTI CON IL CONTRIBUENTE

Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

ART. 7 – DIRITTO DI INTERPELLO

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e alle modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo.
2. Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.
3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

CAPO IV – PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO

ART. 8 – AVVISO DI ACCERTAMENTO

1. L'attività di accertamento è svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati dalle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto motivato nel quale devono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto di imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e la modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa e quant'altro previsto dalle norme in vigore.

2. L'atto di accertamento di cui al comma precedente può essere notificato al contribuente, direttamente dall'ufficio comunale con l'invio di plico sigillato a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, a mezzo del messo comunale oppure mediante messi notificatori nominati dal Responsabile dell'ufficio competente, secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 158, 159 e 160 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

CAPO V – AUTOTUTELA

ART. 9 – APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'AUTOTUTELA

1. Il funzionario responsabile nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi e errati;
b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

2. Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

3. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

4. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

a) errore di persona o soggetto passivo,
b) evidente errore logico,
c) errore sul presupposto del tributo,
d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo,
e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti,
f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza,
g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo,
h) sussistenza dei requisiti, per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

5. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

CAPO VI - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 10 – DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

L'accertamento dei tributi locali può essere definito con l'adesione del contribuente secondo i principi desumibili dal D. Lgs. n. 218 del 19.06.1997.

ART. 11 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'istituto dell'accertamento con adesione si applica a tutti i soggetti passivi dei tributi comunali.
2. Con riferimento ai tributi per i quali vi siano più coobbligati, l'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, qualora venga assolto l'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo di questo istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

ART. 12 - EFFETTI DELL'ADESIONE

L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo nei casi di accertamento parziale o relativo soltanto ad alcune annualità, o se sopravviene la conoscenza di ulteriori elementi in base ai quali è possibile accertare nuova materia imponibile.

ART. 13 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento può essere attivato a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento, o su istanza del contribuente, dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
2. Il procedimento attivato dall'ufficio prevede la notifica al contribuente di un invito a comparire, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, per la definizione dell'accertamento con adesione. La data di comparizione può essere concordata telefonicamente.
3. Il procedimento attivato dal contribuente prevede che egli, nel caso non abbia ricevuto l'invito di cui al comma precedente, dopo la notifica dell'avviso di accertamento ed entro il termine per l'impugnazione dell'atto, presenti istanza in carta libera indirizzata all'ufficio accertante, con l'indicazione, tra l'altro, di un recapito telefonico. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione, sia i termini per l'impugnazione che quelli per il pagamento del tributo. Entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ufficio formula l'invito a comparire, anche telefonicamente.
4. La mancata comparizione del contribuente nel giorno previsto, qualora non sia dovuta ad impossibilità comprovata e debitamente comunicata all'ufficio, comporta rinuncia all'accertamento con adesione.

ART. 14 - CONTRADDITTORIO E FORMALIZZAZIONE DELL'ACCORDO

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice copia l'atto di accertamento con adesione, che deve essere sottoscritto dal contribuente (o suo procuratore generale o speciale) e dal

funzionario responsabile del tributo. In tale atto sono indicati gli elementi e le motivazioni su cui la definizione si fonda nonché la liquidazione di tributi, interessi e sanzioni dovute.

2. Qualora, per qualsiasi motivo, non si arrivi all'accertamento concordato, il funzionario responsabile redige succinto verbale dell'esito negativo.

ART. 15 - MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di adesione, mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al Comune o direttamente presso la Tesoreria Comunale.

2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello di pagamento della prima rata e fino alla scadenza di ciascuna rata. Il contribuente è tenuto a prestare garanzia mediante fideiussione rilasciata da un istituto di credito o mediante polizza assicurativa fideiussoria, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto, aumentato di un anno.

ART. 16 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute. Entro i successivi 10 giorni il contribuente fa pervenire all'ufficio l'attestazione del pagamento dell'intero importo o di quello della prima rata, e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

2. L'ufficio rilascia al contribuente la copia dell'atto di accertamento a lui destinata. Dal momento del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento eventualmente emesso perde efficacia.

CAPO VII – RAVVEDIMENTO E SANZIONI

ART. 17 – MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

1. La disciplina del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18/12/1997 n. 472, trova integrale applicazione per le sanzioni relative a tutti i tributi comunali.

ART. 18 – APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

1. Ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa in caso di omessa dichiarazione tributaria, come prevista nello specifico regolamento dell'imposta comunale sugli immobili, si osservano i seguenti principi:

- la sanzione, riferita a ciascuna unità immobiliare, si applica soltanto per l'annualità per la quale si doveva presentare la comunicazione;
- per la medesima, in caso di omessa comunicazione da parte del soggetto passivo, non è applicabile la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, del decreto legislativo 18/12/1997 n. 472, né quella prevista all'articolo 14 del decreto legislativo n. 504/1992.

CAPO VIII – RISCOSSIONE E COMPENSAZIONE

ART. 19 – MODALITA' DI RISCOSSIONE E PAGAMENTO

1. Il Comune, al fine di rendere più economica ed efficiente la riscossione dei propri tributi, avvalendosi delle facoltà concesse dall'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 36 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, può prevedere i seguenti sistemi di riscossione:

- direttamente alla Tesoreria comunale;
 - c/c postale intestato alla Tesoreria comunale;
 - c/c postale intestato al Concessionario della riscossione;
 - mediante il sistema bancario, previa stipula di apposita convenzione.
2. I sistemi di riscossione indicati dal precedente comma, non escludono il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del proprio debito tributario facendo ricorso a modalità previste dalla normativa vigente in materia specificatamente per ciascun tributo.
3. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate può avvenire secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 602/73, e successive modificazioni ed integrazioni, oppure, secondo quanto stabilito dal R.D. 10.4.1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L'importo annuo degli interessi sulle somme a credito del Comune è determinato nella misura di due punti percentuali oltre il tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal momento in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 20 – SOSPENSIONE E DIFFERIMENTO DEI TERMINI

1. I termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti i contribuenti o per determinate categorie qualora siano interessati da:
- a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio economico individuate con il regolamento di cui al D.Lgs. n. 109/98.
2. Il Comune può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi.

ART. 21 – IMPORTO MINIMO PER VERSAMENTI E RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 88, della L. 15.5.1997 n. 127 è valutata di modica entità la somma di euro quattro su base annua. Pertanto non devono essere versate, in sede di autoliquidazione delle entrate tributarie, le somme al di sotto di tale limite.
2. Per determinare gli importi dei crediti tributari per i quali non si fa luogo ad accertamento, iscrizione nei ruoli o, comunque alla riscossione, si applicano le norme di cui all'art. 16, comma 2, della Legge 8.5.1998 n. 146 e al D.P.R. 16.4.1999 n. 129. Si stabilisce inoltre di non effettuare rimborsi per importi della stessa entità.
5. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

Art. 22 – COMPENSAZIONI

1. E' consentita la compensazione del credito maturato a titolo di I.C.I. in alternativa alla richiesta di rimborso. Il contribuente può compensare, al netto di qualsiasi interesse, la somma a credito con quanto dovuto in rate o annualità successive per la stessa entrata. Per ottenere la compensazione, il contribuente è tenuto a darne comunicazione al Settore Risorse entro 90 giorni dalla data in cui è stato effettuato il versamento.
2. La compensazione è ammessa solo se il credito d'imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina del tributo. È esclusa la compensazione con quanto dovuto a titolo di sanzione.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità stabilite dalle legge. Quanto previsto all'art. 18 comma 1 ha efficacia retroattiva.